Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 30 marzo — Numero 75

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1921, n. 262, che concede speciali indennità al personale di P. S. inviato in Sicilia per la repressione del malandrinaggio.

Il numero 262 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2201;

Visti i Nostri decreti 19 aprile 1917, n. 202 e 19 gennaio 1911, n. 69, circa indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità che al personale di pubblica sicurezza operante in Sicilia per la repressione del malandrinaggio sia assegnata una speciale indennità giornaliera, in deroga a quella concessa dalle vigenti disposizioni, che valga a compensarlo delle maggiori spese e dei maggiori rischi e disagi cui deve sottostare per l'indole dello speciale servizio affidatogli, analogamente a quanto già è stato stabilito con Nostro decreto del 7 novembre 1920, n. 1698 per l'arma dei Reali carabinieri impegnata nello stesso servizio;

Ritenuta l'opportunità che, per le stesse considerazioni, venga assegnata una speciale congrua indennità anche al funzionario incaricato della direzione e dell'organizzazione del servizio in parola;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di pubblica sicurezza inviato in Sicilia per la repressione del malandrinaggio saranno rispettivamente corrisposte, per tutta la durata del servizio, le seguenti indennità giornaliere, oltre, beninteso, il rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di chilometraggio sulle vie ordinarie stabilite dalle vigenti disposizioni:

A) funzionari di pubblica sicurezza (commissario e vice commissario), L. 30;

B) ispettore e vice ispettore d'investigazione, L. 20;

agente d'investigazione, L. 16;
corpo della Regia guardia (maresciallo), L. 6;
brigadiere e vice brigadiere, L. 5;
appuntato e guardia, L 4.

Art. 2

Al dirigente il servizio verrà corrisposta per tutta la durata dell'incarico la diaria di lire cinquanta.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 9 luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1921, n. 278, che abroga il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, relativo all'esonero da ogni tassa spettante alle ferrovie dello Stato, dai dazi doganali e interni di consumo, nonchè dalla tassa di concessione governativa sui doni e soccorsi in natura destinati ad internati civili.

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, relativo all'esonero da ogni tassa spettante alle ferrovie dello Stato, dai dazi doganali e interni di consumo, nonchè dalla tassa di concessione governativa sui doni o soccorsi in natura destinati ad internati civili;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389, concernente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 93, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — SFORZA — BONOMI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1921, n. 283, relativo alla costituzione dei Consigli di amministrazione per la gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali di fanteria, di artiglieria e del genio.

Il numero 283 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e contabilità dei corpi, Istituti e stabilimenti militari;

Visto il Nostro decreto 6 agosto 1911, n. 1413, che approva il regolamento per l'applicazione della predetta legge;

Visto il Nostro decreto 21 novembre 1919, n. 2143, che approva l'ordinamento provvisorio dell'esercito;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1920, che ha istituito tre scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio;

Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 451, che, nello stabilire il nuovo ordinamento provvisorio dell'esercito, ha mantenuto le scuole predette;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa delle scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio è costituito presso ciascuna scuola un apposito Consiglio d'amministrazione composto:

del comandante della scuola, presidente;

di un ufficiale superiore da designarsi dal comandante per le funzioni di relatore;

di altri due ufficiali superiori più elevati in grado e più anziani, membri;

dell'ufficiale di amministrazione direttore dei conti, segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.